

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione di esecuzione 2011/156/PESC del Consiglio del 10 marzo 2011	L 64	29	11.3.2011
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione 2011/175/PESC del Consiglio del 21 marzo 2011	L 76	95	22.3.2011
► <u>M3</u>	Decisione 2011/178/PESC del Consiglio del 23 marzo 2011	L 78	24	24.3.2011
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione 2011/236/PESC del Consiglio del 12 aprile 2011	L 100	58	14.4.2011
► <u>M5</u>	Decisione di esecuzione 2011/300/PESC del Consiglio del 23 maggio 2011	L 136	85	24.5.2011
► <u>M6</u>	Decisione 2011/332/PESC del Consiglio del 7 giugno 2011	L 149	10	8.6.2011
► <u>M7</u>	Decisione di esecuzione 2011/345/PESC del Consiglio del 16 giugno 2011	L 159	93	17.6.2011
► <u>M8</u>	Decisione di esecuzione 2011/500/PESC del Consiglio del 10 agosto 2011	L 206	53	11.8.2011
► <u>M9</u>	Decisione di esecuzione 2011/521/PESC del Consiglio del 1º settembre 2011	L 227	15	2.9.2011
► <u>M10</u>	Decisione di esecuzione 2011/543/PESC del Consiglio del 15 settembre 2011	L 241	30	17.9.2011

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 87 del 2.4.2011, pag. 31 (2011/137/PESC)
- **C2** Rettifica, GU L 185 del 15.7.2011, pag. 79 (2011/332/PESC)



DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della forza contro i civili e deplorato la repressione nei confronti di dimostranti pacifici.
- (2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamente fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione.
- (3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha introdotto misure restrittive nei confronti della Libia e nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in attacchi nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale.
- (4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.
- (5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

▼B

- b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

- a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo;
- b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso;
- c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;
- d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale;

autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).

2. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.

▼M3*Articolo 3 bis*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire i voli di aeromobili sotto la loro giurisdizione nello spazio aereo della Libia, in considerazione della necessità di contribuire a proteggere i civili.

▼ M3

2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati esclusivamente per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia, né si applica ai voli autorizzati dal punto 4 o 8 dell'UNSCR 1973 (2011), né ad altri voli che gli Stati membri considerano, agendo sulla base dell'autorizzazione conferita dal punto 8 dell'UNSCR 1973 (2011), necessari per l'interesse del popolo libico.

▼ B*Articolo 4***▼ M3**

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, nonché in alto mare, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi o aeromobili contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.

▼ B

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

▼ M3*Articolo 4 bis*

1. Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile registrato in Libia oppure posseduto o gestito da cittadini o compagnie libici il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, salvo che il volo specifico non sia stato previamente approvato dal comitato delle sanzioni, ovvero in caso di atterraggio di emergenza.

2. Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione, compresa la fornitura di personale armato mercenario, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

▼B*Articolo 5***▼M3**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio:

- a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), elencate nell'allegato I della presente decisione;
- b) alle persone non contemplate dall'allegato I della presente decisione, che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II della presente decisione.

▼B

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:

- a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
- b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se:

- a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o
- b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro quarantott'ore dalla decisione in questione.

5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
- c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

▼B

6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 5 o 6.

8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.

9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

*Articolo 6***▼M3**

1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

a) dalle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), elencate nell'allegato III della presente decisione;

b) dalle persone ed entità non contemplate dall'allegato III della presente decisione, che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III, che sono elencate nell'allegato IV della presente decisione,

sono congelati.

▼ B

2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.

▼ M6**▼ C2**

2 *bis*. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 1, lettera b), non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.

▼ B

3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

- a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e approvazione di quest'ultimo; o
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno.

▼ M3

4 *bis*. Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV della presente decisione, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.

▼B

5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M3*Articolo 6 bis*

Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.

▼B*Articolo 7*

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

Articolo 8

1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.

▼B*Articolo 9*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza gli allegati II e IV.
3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 10

1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III.
2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.

Articolo 11

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.

Articolo 12

1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

▼ **M4***ALLEGATO I***Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)****1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed**

Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950.

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

2. DIBRI, Abdulqader Yusef

Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia.

Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

3. DORDA, Abu Zayd Umar

Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

5. MATUQ, Matuq Mohammed

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

7. GHEDDAFI, Aisha Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

▼ **M4****9. GHEDDAFI, Khamis Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

12. GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

13. GHEDDAFI, Saadi

Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

14. GHEDDAFI, Saif al-Arab

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

15. GHEDDAFI, Saif al-Islam

Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.

Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

▼ **M4**

17. **AL QADHAFI, Quren Salih Quren**

Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011

18. **AL KUNI, Colonnello Amid Husain**

Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011

▼ **M4***ALLEGATO II***Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud	Carica: Comandante delle forze armate	N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'intelligence militare.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Moham-med	Carica: Capo dell'antiterro-rismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tri-poli, Libia.	Membro di spicco del Comitato rivo-luzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Carica: Vicecapo della Organizzazione per la si-curezza esterna	Importante membro del regime. Co-gnato di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Carica: Vicedirettore, in-telligence militare	Membro di alto livello del regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Carica: Capo del movi-mento dei comitati rivo-luzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia.	I comitati rivoluzionari sono coin-volti in atti di violenza contro i di-mostranti.	28.2.2011
6.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di GHEDDAFI e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la si-curezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.	28.2.2011
7.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia	Moglie di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
8.	SALEH, Bachir	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Tra-ghen	Capo gabinetto del leader. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
9.	Generale TOHAMI, Khaled	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Gen-zur	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
10.	FARKASH, Moham-med Boucharaya	Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda	Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011

▼ **M4**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
12.	AL-MAHMOUDI, Baghdadadi		Primo ministro del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
13.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro della Sanità e dell'ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
14.	ZLITNI, Abdelhaziz	Data di nascita: 1935	Ministro della Programmazione e delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
15.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)	Ministro dell'Industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
16.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Data di nascita: 1943	Ministro dell'Agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI.	21.3.2011
17.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministro degli Affari sociali del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
18.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data di nascita: 4.5.1963 Numero di passaporto: B/014965 (scade a fine 2013)	Ministro dell'Istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
19.	ZIDANE, Mohamad Ali	Data di nascita: 1958 Numero di passaporto: B/0105075 (scade a fine 2013)	Ministro dei Trasporti del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
20.	MANSOUR, Abdallah	Data di nascita: 8.7.1954 Numero di passaporto: B/014924 (scade a fine 2013)	Stretto collaboratore del colonnello GHEDDAFI, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della radio-televisione; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
21.	Colonnello Taher Juwadi	Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria	Membro chiave del regime di Gheddafi.	23.05.2011

▼ **M5**

▼ **M4***ALLEGATO III***Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)****1. GHEDDAFI, Aisha Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

3. GHEDDAFI, Khamis Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

5. GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

6. GHEDDAFI, Saif al-Islam

Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

7. DORDA, Abu Zayd Umar

Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

8. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

▼ **M4****9. MATUQ, Matuq Mohammed**

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

11. GHEDDAFI, Saadi

Comandante delle forze speciali.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Numero di passaporto: 014797.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

12. GHEDDAFI, Saif al-Arab

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

13. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.

Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitando al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

Entità**1. Banca centrale della Libia**

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

2. Libyan Investment Authority

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

▼ M4**3. Libyan Foreign Bank**

Sotto controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

4. Libyan Africa Investment Portfolio

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

5. Libyan National Oil Corporation

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011

▼ **M4***ALLEGATO IV***Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)****Persone**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud	Posizione: Comandante delle forze armate	N° 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Moham-med	Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia	Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna	Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare	Membro di alto livello del regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Moham-med	Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari N. di passaporto: B010574 Data di nascita: 1.7.1950	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia	Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.	28.2.2011
8.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Ha partecipato alla pianificazione di operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.	28.2.2011

▼ M4

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.	28.2.2011
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia	Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
11.	SALEH, Bachir	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Tra-ghen	Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
12.	TOHAMI, Generale Khaled	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Gen-zur	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza internaF. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda	Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011

▼ M7▼ M4

15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Data di nascita: 1935	Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011

▼ **M4**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli)	Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
20.	AL-GAOU, Abdelmajid	Data di nascita: 1943	Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data di nascita: 4.5.1963 N. di passaporto: B/014965 (scadenza: fine 2013)	Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Data di nascita: 1958 N. di passaporto: B/0105075 (scadenza: fine 2013)	Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
24.	MANSOUR, Abdallah	Data di nascita: 8.7.1954 N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013)	Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti	21.3.2011
25.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.	12.4.2011
26.	AL KUNI, Colonnello Amid Husain		Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.	12.4.2011
27.	Colonnello Taher Juwadi	Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria	Membro chiave del regime di Gheddafi.	23.05.2011

▼ **M5**

▼ **M4****Entità**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo n. 60/2006 del Comitato popolare generale libico Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	10.3.2011
▼ M9				
▼ M4				
3.	Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)	Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 21 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 - 4891867 Email: info@laaico.com	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
4.	Gaddafi International charity and development Foundation	Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
5.	Fondazione Waatassimou	Sede a Tripoli.	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
6.	Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation	Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net ; Email: info@ljbc.net	Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.	21.3.2011
7.	Corpo delle guardie rivoluzionarie		Coinvolte nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011

▼ M4

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ M9

--	--	--	--	--

▼ M4

16.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: ag-bank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRU-LYLT (Libia); Tel.: (218)214870586; Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213338366; Tel.: (218) 213331533; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333543; Tel.: (218) 213333542; Fax (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545	Controllata libica della Central Bank of Libya	12.4.2011
-----	--	--	--	-----------

▼ M9

--	--	--	--	--

▼ M4

18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
20.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011

▼ M4

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011

▼ M9

--	--	--	--	--

▼ M4

24.	LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)		Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio	12.4.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ M9

--	--	--	--	--

▼ M4

29.	Zuaitina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)	Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libia	Joint Venture tra l'Occidental e la National Oil Corporation	12.4.2011
-----	--	---	--	-----------

▼ M9

--	--	--	--	--

▼ M4

33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, UK Per informazioni: Reg. n. 06962288 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011

▼ **M4**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)	Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.	12.4.2011
37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
38.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, I piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)	Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011

▼ **M9**

--	--	--	--	--

▼ **M10**

--	--	--	--	--

▼ **M9**

--	--	--	--	--

▼ **M8**

50.	Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)	www.odac-libya.com	Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi e fonte potenziale di finanziamenti per il regime. L'ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo.	10.8.2011
-----	---	--------------------	---	-----------